

**FEC 36/2022 - SERVIZIO PER L'ACQUISIZIONE DI ASSISTENZA TECNICO PROFESSIONALE A SUPPORTO DELLA REDAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA E L'AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA PROVINCIA DI VARESE, COMO, LECCO, BERGAMO E BRESCIA**

**Richieste di chiarimenti - III tranche**

**Domanda 13.**

La scheda tecnica, a pag. 4, nella sezione "contenuti offerta tecnica" e poi a pag.8, criteri di valutazione, si considerano le esperienze pregresse dei singoli componenti del "Gruppo minimo di lavoro" nel campo della valorizzazione e tutela delle foreste di area vasta (PIF in Lombardia o di altre esperienze analoghe di pianificazione forestale di area vasta), comprendenti.

1. la classificazione e perimetrazione dei boschi di maggiore importanza per la conservazione della biodiversità, per la stabilità dei terreni, per la tutela del regime delle acque, per la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, per la tutela del paesaggio, per l'azione frangivento e di igiene ambientale locale;
2. la perimetrazione dei boschi suscettibili di trasformazione (cambio di destinazione d'uso del suolo);
3. la definizione e la precisa localizzazione degli opportuni interventi compensativi per la perdita delle superfici boscate.

Le attività di cui ai punti 2 e 3 sopra elencati vengono ordinariamente realizzate contestualmente alle attività di pianificazione citate nelle righe precedenti del medesimo documento (predisposizione di carte dei tipi forestali, delle forme di governo forestale esistenti, dei tipi strutturali esistenti, la suddivisione e perimetrazione dei boschi secondo le attitudini funzionali e le destinazioni selvicolturali, la definizione dei modelli selvicolturali e la definizione di viabilità forestale di supporto).

Si chiede pertanto di chiarire, o esemplificare:

1. se sia invece corretto presentare la medesima esperienza per diverse valutazioni; un PIF verrebbe quindi valutato due volte:
  - quale esperienza nella definizione nell'ambito della pianificazione selvicolturale di area vasta (predisposizione di carte dei tipi forestali, delle forme di governo forestale esistenti, dei tipi strutturali esistenti, la suddivisione e perimetrazione dei boschi secondo le attitudini funzionali e le destinazioni selvicolturali, la definizione dei modelli selvicolturali e la definizione di viabilità forestale di supporto);
  - quale esperienza per la classificazione e perimetrazione dei boschi di maggiore importanza per la conservazione della biodiversità, per la stabilità dei terreni, per la tutela del regime delle acque, per la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, per la tutela del paesaggio, per l'azione frangivento e di igiene ambientale locale; per la perimetrazione dei boschi suscettibili di trasformazione (cambio di destinazione d'uso del suolo); per la definizione e la precisa localizzazione degli opportuni interventi compensativi per la perdita delle superfici boscate.

2. quali siano gli eventuali ulteriori prodotti dell'attività professionale realizzata per conto della pubblica amministrazione che producono

- la perimetrazione dei boschi suscettibili di trasformazione (cambio di destinazione d'uso del suolo);
- la definizione e la precisa localizzazione degli opportuni interventi compensativi per la perdita delle superfici boscate.

**Risposta 13.**

1. Si conferma, a condizione che l'esperienza indicata abbia affrontato entrambe le tematiche nelle specifiche attività.

2. Per quanto riguarda la perimetrazione dei boschi suscettibili di trasformazione, si ricorda che il d.lgs. 32/2018 obbliga le Regioni a perimetrare i "boschi di protezione diretta", ossia i boschi che per la propria speciale ubicazione svolgono una funzione di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto: per tali boschi la medesima norma statale vieta la trasformazione. Pertanto, un incarico che è consistito nell'individuazione e perimetrazione di detti boschi di protezione diretta può essere tenuto in considerazione ai fini del punteggio. Anche i piani territoriali delle aree protette e i piani paesaggistici regionali normalmente individuano e classificano i boschi in base alla trasformabilità (cfr art. 8 d.lgs. 34/2018).

Vengono tenute in considerazione ai fini del punteggio anche le esperienze relative alla localizzazione degli opportuni interventi compensativi per la perdita delle superfici boscate.